

IL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA



di Roberto Linetti*

Articolo 18, Legge 11 agosto 2014 n. 114.

È soppresso il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257.

Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal Magistrato delle acque sono trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907.

Il Comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

- *da adottare entro il 31 marzo 2015*
- *su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,*
- *di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,*
- *previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni (Conferenza Stato-Regioni),*

sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia:

- *di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare;*
- *di polizia lagunare;*
- *di organizzazione della vigilanza lagunare;*
- *di tutela dall'inquinamento delle acque.*

Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

Quello che leggete è il testo, articolato per paragrafi (da me elencati), della norma che tre anni fa ha stabilito il passaggio di una parte delle funzioni del Magistrato alle Acque di Venezia alla Città Metropolitana.

* **Provveditore
Interregionale
per le Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia**

Norma rimasta inattuata e che induce a molte riflessioni, innanzitutto per l'assenza di indicazioni esplicite sul Mose e sul demanio marittimo lagunare, che apparentemente non sono inclusi nelle funzioni da trasferire.

Nell'articolo di apertura del "numero Zero" di questa rivista, come primo punto quindi non posso non rilevare che la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, così come declinata nell'articolo 1 della legge 171/1973, richiede senz'altro una visione di sistema, quindi un'unica Autorità, dotata anche di poteri ispettivi e di polizia, per l'estrema interdipendenza dei fattori che ne garantiscono l'equilibrio.

Il sistema di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, infatti, è oggi così articolato:

- difesa dalle acque alte;
- difesa dal mare;
- recupero della morfologia lagunare;
- riequilibrio ambientale (tra cui la funzione anti-inquinamento).

Ogni ulteriore suddivisione delle competenze, già frazionate per la complessità delle azioni che si esercitano sulle acque (si pensi all'Autorità portuale e a quella marittima), va assolutamente scongiurata perché non è funzionale al mantenimento del sistema.

Né allo sfruttamento razionale delle risorse.

L'articolo 1 della legge 171/1973 peraltro disegna in modo ottimale il modello di governo del sistema Mose e di salvaguardia, fondato su una concezione non infrastrutturale ma generale e onnicomprensiva dell'intervento pubblico sulla laguna e sulle città e ciò in senso ampio, ambientale e territoriale, fino alla tutela architettonica, monumentale e paesistica, argomento che ancor più depone a favore della gestione unitaria del sistema di salvaguardia.

Va poi osservato, come secondo punto, che la cornice in cui si è esercitato sin qui il governo della salvaguardia di Venezia, è certamente di rango nazionale. Completate le opere del sistema Mose con il concessionario unico, in forza di questa storia pluricentennaria, la gestione della salvaguardia di Venezia potrà (e dovrà) con forza appropriarsi della vocazione di governo unitaria e nazionale posseduta dal Magistrato alle Acque fin dal suo primo esistere, ciò a prescindere dall'ente cui saranno destinate le competenze. Bisogna a questo punto chiedersi se la Città Metropolitana di Venezia possieda questa vocazione, se avrà l'afflato necessario per collocarsi in una visione nazionale, se non sovranazionale, del sistema laguna.

E, ad essere più prosaici, se abbia le risorse prima di tutto umane e poi strumentali e finanziarie per svolgere adeguatamente le sue funzioni.

Non può essere mio il commento sui numerosi input che provengono dalla comunità politica locale e nazionale con riguardo alla necessità di non disperdere le competenze professionali acquisite dal personale anche privato che opera nella salvaguardia in senso lato, e di un'autorità sulle acque indipendente, *super partes*, posta alla giusta distanza dalla comunità locale. Non spetta infatti all'ufficio da me presieduto discutere le scelte di merito effettuate dal Parlamento e dal Governo.

Ciò che posso, e debbo dire, è che prima di dare attuazione all'articolo di legge che ho sopra trascritto, al solo fine di garantire efficacia ed effettività al disegno istituzionale lì delineato, è necessario dar corso a una solida e articolata attività di formazione e affiancamento di personale, anche nuovo, destinato ad esercitare le funzioni fin qui svolte dal Magistrato alle Acque e dal Provveditorato.

Tutto ciò premesso sarebbe sufficiente per aprire un dibattito importante sulla rilevanza di questa decisione e sulle conseguenze che avrebbe.

La rivista che ospita queste osservazioni vuole essere il “numero Zero” di una serie che accolga dibattiti, osservazioni su questioni tecniche, gestionali, ambientali sulla laguna e sugli interpreti in gioco; per quanto riguarda il Provveditorato potrebbe essere il primo e l'ultimo numero se nel frattempo si procedesse al passaggio delle competenze (quali, tutte o una parte) ad altro Ente.

Il Mose deve essere completato e deve funzionare: lasciamo che il Provveditorato, con le sue attuali competenze e personale svolga questo compito, indivisibile; durante e poi si dovrà cogliere ogni occasione per riparlarne e per capire se veramente è nell'interesse generale procedere a una diversa ripartizione di compiti.